

# 2016

## Regolamento per lo svolgimento del “Mercato contadino”



Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2016

# INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ammissibilità dei soggetti
- Art. 3 Richiesta di ammissione
- Art. 4 Possibili settori di produzione
- Art. 5 Distribuzione degli stands
- Art. 6 Criteri di assegnazione
- Art. 7 Disposizione stands
- Art. 8 Modalità di vendita
- Art. 9 Cosap
- Art. 10 Danni e responsabilità
- Art. 11 Pulizia
- Art. 12 Accettazione del regolamento
- Art. 13 Sospensione dal mercato
- Art. 14 Esclusione dal mercato
- Art. 15 Sanzioni
- Art. 16 Entrata in vigore

## Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione intende disciplinare l'organizzazione della vendita di prodotti agricoli di propria produzione denominato "*Mercato contadino*", dedicato alle imprese agricole che intendono esporre e vendere i propri prodotti durante manifestazioni agroalimentari e di genere analogo promosse dal Comune nel proprio territorio.

2. Il "*Mercato contadino*" è finalizzato a favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, calmierare i prezzi dei prodotti agricoli, garantire origine e qualità del prodotto, avvicinare e far conoscere le aziende produttrici del proprio territorio, favorire il consumo di prodotti di stagione limitando al minimo l'utilizzo di imballaggi.

3. L'esercizio delle attività nell'ambito del *mercato contadino* è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e norme correlate e non soggiace alla disciplina della legge regionale n. 29/2005, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del D. Lgs. n. 228/2001.

## Art. 2 - Ammissibilità dei soggetti

1. Sono ammessi a partecipare al *Mercato Contadino*, in qualità di venditori, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 C.C. iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001 in regola con il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

## Art. 3 - Richiesta di ammissione

1. Le imprese e i produttori agricoli interessati devono presentare domanda di ammissione entro i termini fissati dall'Amministrazione che saranno divulgati mediante avvisi pubblici e inseriti sul sito web del Comune.

2. La richiesta di partecipazione va presentata utilizzando l'apposito modulo di adesione predisposto dal Comune contenente le necessarie informazioni e comunicazioni.

3. Alla domanda va allegata la segnalazione certificata di inizio attività e una scheda descrittiva dell'azienda.

## Art. 4 - Possibili settori di produzione

1. I settori ammessi a partecipare, esclusivamente per la vendita di prodotti di provenienza locale regionale, sono a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti:

- floro-vivaistico,
- miele e altri prodotti dell'alveare,
- prodotti trasformati derivati da produzione zootecnica (bovini, suini, altri),
- orticoltura e frutticoltura fresca e trasformata,
- prodotti vitivinicoli,
- prodotti caseari.

## Art. 5 - Distribuzione degli stands

1. Il *Mercato Contadino* si svolge in via Roma, nello spazio attiguo all'area destinata al mercato fino all'intersezione con vicolo Chiabà, come da allegata planimetria, in un'area complessiva di 75 mq. e dispone di n. 6 posteggi aventi superficie di 9 mq. cadauno (3 m. x 3 m.).
2. Lo svolgimento del mercato avviene di norma con cadenza bisettimanale, nella giornata del 1° e 3° sabato del mese o altra giornata individuata con apposita ordinanza sindacale.
3. Il *Mercato Contadino* ha inizio alle ore 7.00 e termina alle ore 14.00 mentre lo stazionamento dei furgoni e automezzi adibiti al trasporto, carico e scarico dei prodotti posti in vendita sarà consentito dalle ore 7.00 alle ore 9.00 per lo scarico e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 per il carico.
4. In particolari occasioni e/o festività la durata del *mercato contadino* potrà protrarsi per più giorni consecutivamente e con orario prolungato, previa emanazione di specifica ordinanza sindacale, ubicato sul rilevato di piazza del Grano o altro luogo individuato dall'Amministrazione.
5. Nell'ambito del *Mercato Contadino* ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
6. I posteggi non occupati verranno assegnati direttamente mediante spunta alle imprese agricole secondo graduatoria definita in relazione alle presenze maturate nell'anno di riferimento ed in quello precedente.
7. Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione potrà destinare per lo svolgimento del mercato un'area diversa per tutta la durata in cui non è possibile esercitarlo nel luogo prescelto.

## Art. 6 - Criteri di assegnazione

1. Per l'assegnazione dei posteggi verrà redatta apposita graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità, da applicare in successione :
  - imprese agricole aventi sede nel territorio comunale;
  - imprese agricole che vendono prodotti biologici;
  - imprese agricole che vendono prodotti con marchi di tutela;
  - ordine cronologico di presentazione della domanda;
  - imprese agricole con sede fuori dal territorio comunale;
  - imprese agricole che realizzano nell'ambito del mercato attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.

## Art. 7 - Disposizione stands

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nell'autorizzazione all'occupazione del posteggio.
2. Il mercato contadino di vendita diretta si svolge nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui ai Regolamenti CE nn. 852/2004 e 853/2004 e successive integrazioni e modifiche.
3. I produttori devono adottare tutte le precauzioni atte a garantire l'igiene e la salubrità dei prodotti posti in vendita, le superfici a contatto con i prodotti alimentari dovranno essere pulite al fine di evitare rischi di contaminazione.

#### Art. 8 - Modalità di vendita

1. Ogni singolo operatore è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico i dati relativi alla denominazione dell'azienda, alla sua provenienza, ai prodotti commercializzati, ai prezzi giornalieri di vendita per tipologia di prodotto, nonché ottemperare alla vigente normativa sull'etichettatura e sull'igiene degli alimenti.

#### Art. 9 – Cosap

1. Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento del canone di occupazione temporanea di suolo pubblico secondo le indicazioni previste nel vigente Regolamento comunale.
2. La tariffa applicabile è quella prevista per occupazione temporanea di suolo pubblico per aree con coefficiente 1.

#### Art. 10 - Danni e responsabilità

1. La partecipazione al *mercato contadino* avviene nel rispetto delle vigenti norme fiscali, sanitarie e amministrative.
2. Gli operatori assegnatari di posteggio sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
3. Il titolare del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.

#### Art. 11 – Pulizia

1. Al termine dell'orario di vendita e comunque prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve provvedere a ripulire l'area occupata e quella circostante da eventuali rifiuti, provvedendo a sua cura al completo smaltimento degli stessi.

#### Art. 12 - Accettazione del regolamento

1. La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del *mercato contadino* e l'integrale accettazione del presente Regolamento.
2. La polizia locale vigila sul regolare svolgimento del mercato e sull'osservanza delle disposizioni in materia.
3. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell'ASS n. 2 "Bassa Friulana e Isontino".

#### Art. 13 – Sospensione dal mercato

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al *mercato contadino* con continuità e senza interruzioni, fatte salve motivate ragioni.
2. La sospensione dell'attività va comunicata al Comune con preavviso di almeno 5 giorni, salvo eventi imprevedibili.
3. Il Comune ha facoltà di disporre la sospensione del mercato in ogni tempo per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza e/o per motivi di pubblica utilità.

#### Art. 14 – Esclusione dal mercato

1. Il Comune dispone l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, mediante comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano ovvero tramite pec, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti per l'ammissione al mercato;
- mancata esecuzione degli adempimenti prescritti dal Comune entro i termini stabiliti;
- mancata esecuzione degli adempimenti prescritti dall'Azienda sanitaria nei termini stabiliti;
- assenza reiterata dal mercato senza giustificato motivo per massimo tre volte;
- utilizzo dell'area assegnata per fini diversi da quelli consentiti.

#### Art. 15 – Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento vengono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, fatti salvi i provvedimenti di esclusione dal mercato ai sensi dell'art. 14 del presente provvedimento.

2. La sanzione viene comminata secondo le modalità e procedure previste dalla legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

#### Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio del Comune.